

Distretto Socio-Sanitario n. 46

Avola Portopalo di C.P.- N o t o - Pachino Rosolini ASP n.8



CAPOFILA

REGOLAMENTO

PER L'ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE

Approvato con delibera del Comitato dei Sindaci

N 7 del 30.09.2013

ART. 1 ALBO DISTRETTUALE ACCREDITAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di Accredimento da parte degli Enti del terzo settore, per l'erogazione di servizi del Distretto socio-sanitario n. 46.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme che disciplinano il ricorso all'accreditamento, in mancanza di apposita disciplina regionale sulle relative modalità (come previsto dal DPCM 30 Marzo 2001), sono le seguenti:

- Legge 328/2000 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che, all'art. 11 (“Autorizzazioni e accreditamento”), prevede l'autorizzazione e l'accreditamento quale strategia innovativa attraverso cui promuovere la qualità degli interventi e degli enti erogatori di servizi.
- DPCM 30 Marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alle persone previsti dall'art. 5 L. 328/2000” , che, all'art. 6 (“Acquisto di servizi e prestazioni”, prevede che i comuni possano acquistare servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo Settore.
-

ART. 3 ENTI CHE POSSONO ACCREDITARSI

Possono accreditarsi all'albo distrettuale i soggetti del Terzo settore ed in particolare:

- Gli Enti ed organizzazioni no-profit
- Le Cooperative sociali e loro consorzi

In possesso dei requisiti di cui al seguente articolo 6.

Limitatamente al servizio di accoglienza temporanea urgente possono accreditarsi : gli enti ed i privati gestori di strutture di accoglienza ed alloggi.

ART. 4 ACCREDITAMENTO IN RAGGRUPPAMENTO

Ogni ente può richiedere l'accreditamento sia a titolo individuale che in raggruppamento, ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di raggruppamento i requisiti dovranno essere posseduti da tutti gli Enti facenti parte del raggruppamento e la domanda dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di tutti gli enti, o, in alternativa, dal legale rappresentante dell'Ente capogruppo al quale gli altri abbiano conferito mandato collettivo, che verrà allegato alla domanda.

ART. 5

STRUTTURA DELL'ALBO E SERVIZI ACCREDITABILI

L'Albo è composto da n. 4 sezioni : sezione A-Anziani, sezione B-Disabili, Sezione C-Minori e Famiglie, Sezione D- Dipendenze, emarginazione e nuove povertà.

Per ciascuna delle suddette sezioni sono accreditabili i seguenti servizi :

- Sezione A-Anziani: A1-Servizio di assistenza domiciliare, A2-Assistenza domiciliare integrata, A3-Prestazioni domiciliari del Buono socio-sanitario, A4-Telesoccorso, A5-Centro diurno, A6-Trasporto.
- Sezione B.Disabili: B1-Servizio di assistenza domiciliare, B2-Assistenza domiciliare integrata, B3-Prestazioni domiciliari del buono socio-sanitario, B4-Centro socio-educativo, B5-Servizio di inserimento lavorativo, B6- Servizio autonomia e comunicazione, B7-comunità alloggio, B8-Trasporto- B9- Tirocinio lavorativo.
- Sezione C-Minori e famiglie: C1-Asilo-nido, C2- micro-nido, C3 Servizi integrativi per la prima infanzia- Servizi in contesto domiciliare (Tagesmutter), C4-Assistenza domiciliare, C5-Comunità per minori, C6-Comunità madre/bambino, C7-Centri di aggregazione giovanile, C8-Trasporto.
- Sezione D- Dipendenze, emarginazione e Nuove Povertà:
- D1-Assistenza domiciliare, D2-Inserimento lavorativo, D3-Centro Diurno, D4-Centro di pronta accoglienza, D5- Strutture di ricovero notturno, D6-Assistenza domiciliare Malati oncologici., D7- Servizio di accoglienza temporanea ed urgente,

E' data facoltà agli Enti di accreditarsi per più servizi, se in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 6

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Può presentare istanza di accreditamento ciascun Ente in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare mediante autocertificazione :

- 1-iscrizione all'Albo regionale di cui alla L.R.22/86 per i servizi oggetto dell'accREDITamento. Qualora l'albo non presenti l'apposita sezione l'Ente dovrà essere in regola con la normativa di riferimento del servizio per cui richiede l'accREDITamento e possedere le relative autorizzazioni a funzionare.
- 2- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori;
- 3- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei Contratti";
- 4- assenza di risoluzioni di contratto negli ultimi tre anni, a seguito di contenzioso, da parte anche di uno solo dei comuni del distretto.

ART. 7

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO E ISTRUTTORIA

L'iscrizione all'Albo Distrettuale deve essere richiesta al Presidente del Comitato dei Sindaci per il tramite del Coordinatore del Gruppo Piano presso il Comune capofila Noto, nei termini che verranno stabiliti in apposito bando.

Una copia dell'elenco delle domande pervenute verrà trasmessa, per conoscenza, ai sindaci dei comuni del distretto ed al direttore del distretto sanitario.

L'istruttoria e la valutazione delle domande, sia di accreditamento che di rinnovo dello stesso, verrà effettuata da un'apposita commissione formata dai seguenti componenti del Gruppo Piano: Coordinatore del gruppo Piano, n. 1 componente amministrativo del Gruppo Piano per ciascun comune del distretto e n. 1 un rappresentante del terzo settore scelto all'interno del G. P. dagli stessi componenti del terzo settore.

All'iscrizione si procede con apposita determina dirigenziale del Coordinatore del Gruppo Piano, conseguentemente all'istruzione positiva degli atti presentati.

ART. 8

DOCUMENTAZIONE

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Distrettuale, Distretto Socio Sanitario n.46, per l'accreditamento è necessario produrre istanza con autodichiarazione, su apposito modulo, corredata della seguente documentazione:

1. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO in copia conforme;
2. CARTA DEI SERVIZI;

Il Coordinatore del Gruppo Piano, ai sensi della normativa vigente (Direttiva Ministero Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 14/2011), assumerà tutte le informazioni per la verifica di quanto dichiarato. Le dichiarazioni rese devono essere sottoscritte, pena esclusione, dal legale rappresentante dell'Ente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.

ART. 9

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA

Per la peculiarità del servizio di accoglienza temporanea (urgenza e temporaneità), per l'accreditamento si prescinde dai requisiti di cui all'art. 6. Requisito richiesto, sarà pertanto l'autorizzazione a funzionare a norma di legge, rilasciata dalla competente autorità, a funzionare secondo la propria tipologia di struttura di accoglienza.

I requisiti verranno dichiarati con apposita autodichiarazione.

ART.10 ADEMPIMENTI

Gli Enti che richiedono l'accreditamento sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a) rispetto del CCNL di riferimento e rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di Lavoro;
- b) allestimento funzionale di una sede operativa situata nel Comune di erogazione del servizio;
- c) presentazione della carta dei servizi prevista dall'art. 13 della L. 328/00 redatta ai sensi del D.P.C.M. 19.5.1995;
- d) elaborazione di un modello progettuale operativo.

ART. 11 VALIDITA' DELL'ACCREDITAMENTO

L'iscrizione ha validità annuale. Gli Enti già iscritti all'albo possono comunque richiedere il rinnovo dell'iscrizione presentando entro il 31 dicembre di ogni anno apposita autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento già attestati nell'istanza di accreditamento.

Nel caso di conferma del possesso dei requisiti mediante autocertificazione, il Coordinatore del Gruppo Piano ha la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte e/o di richiedere all'Ente interessato la relativa documentazione.

Al rinnovo dell'iscrizione all'Albo Distrettuale si provvede mediante determina dirigenziale.

ART. 12 REQUISITI DI MANTENIMENTO

Gli Enti che richiedono il rinnovo dell'accreditamento dovranno assicurare il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art.6 . Dovranno inoltre:

- avere attuato percorsi di formazione/aggiornamento del personale della durata di almeno 20 ore annue;
- non avere rifiutato o eluso le verifiche annuali da parte dell'apposita commissione.

ART. 13 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED EFFETTI DELL'ACCREDITAMENTO

I servizi distrettuali di cui all'art. 5 del presente regolamento, potranno essere espletati solo dagli Enti accreditati all'Albo Distrettuale. Ogni utente del distretto sceglierà l'Ente che espletterà il servizio in suo favore, sulla base della Carta dei Servizi e del Progetto migliorativo offerto.

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni. Il perfezionamento della procedura avverrà attraverso la sottoscrizione del patto di accreditamento tra il Coordinatore del Gruppo Piano ed il rappresentante legale dell'Ente accreditato.

ART. 14
CANCELLAZIONE

Gli Enti accreditati saranno cancellati dall'Albo Distrettuale per:

- Mancata richiesta di rinnovo annuale;
- Perdita dei requisiti;
- Gravi inadempienze contrattuali, previste in convenzione, sancite da sentenza o da provvedimento amministrativo.
- Rinuncia dell'Ente all'accreditamento;
- Rinuncia dell'Ente alla gestione dei servizi affidati.

ART 15.
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento ha carattere sperimentale ed è pertanto suscettibile di modifiche.
Per quanto in esso non previsto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.